

Quotidiano

# Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

15 Feb 2019

## Manovra 2019, i problemi di applicazione dei nuovi anticipi di liquidità negli enti locali

di Luciano Benedetti (\*) - Rubrica a cura di Anutel

Il complesso di disposizioni sulle nuove anticipazioni di liquidità (AdL) destinate ai pagamenti di debiti pregressi e sulle sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti - contenute nella legge di bilancio 2019 n. 145/2018 (commi da 845 a 863, articolo 1) - sta destando crescenti perplessità negli enti locali, all'avvicinarsi della scadenza del 28 febbraio 2019.

Dal 2020 gli enti che pagano in ritardo i fornitori rischiano di dover inserire in bilancio l'ennesimo «fondo»: sarà stavolta il turno di quello «di garanzia debiti commerciali», che potrà arrivare al 5% della previsione di spesa per beni e servizi assestata dell'anno in corso per gli enti che non riducono del 10% il debito commerciale residuo oppure che ritardano i pagamenti di oltre 60 giorni nell'esercizio precedente. Il nuovo fondo confluirà nell'avanzo di amministrazione libero (alla lettera E" del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto), con tutte le difficoltà del caso per il successivo utilizzo.

### Aspetti critici

#### L'errore materiale

I problemi attuali dell'AdL sono di diverso tipo, non tanto sotto il profilo procedurale - la Cassa depositi e prestiti ha tempestivamente emanato la circolare 1292/2019 fornendo ampie indicazioni - quanto su quello relativo all'attivazione stessa dello strumento.

In primo luogo, svariati commentatori sostengono che sia opportuno che tutti gli enti con pagamenti pregressi da regolare attivino il dispositivo dell'AdL per evitare di incorrere nelle sanzioni maggiorate nel 2020. Le preoccupazioni sono originate dal fatto che le sanzioni sono raddoppiabili nel 2020 per gli enti che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il 28 febbraio 2019 «e» che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro 15 giorni dal ricevimento dei fondi.

La lettura combinata dei commi 854 e 857 nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 lascia invero perplessi e fa supporre un possibile errore materiale nella redazione del testo: non si capisce davvero quali possano essere gli enti sanzionabili se le due condizioni (NON aver attivato l'anticipazione e NON aver pagato i debiti per i quali si è ottenuta l'AdL entro 15 giorni dall'erogazione) devono entrambe essere assolte: ci si chiede come sia possibile aver ottenuto l'AdL se non la si è attivata.

#### Difficile definire il debito commerciale residuo

In secondo luogo, malgrado l'ampiezza dei principi contabili armonizzati, il concetto enunciato dal legislatore di «debito commerciale residuo», apparentemente semplice, non è di immediata definizione tecnica. L'avventuroso meccanismo attraverso il quale gli enti dovrebbero individuarne l'entità è l'utilizzo della "PCC", la piattaforma del MEF mai divenuta funzionante a regime, anche perché richiedeva (e richiede tuttora, malgrado l'introduzione a regime del SIOPE+) agli enti enormi adempimenti manuali determinando notevoli incertezze, tant'è che

parecchi fra i più esperti responsabili finanziari si trovano in difficoltà a determinare tale dato attraverso la piattaforma.

### **Strumento superfluo**

In terzo luogo, appare singolare che gli enti dotati di sufficiente liquidità - e fortunatamente ce ne sono diversi - per soddisfare puntualmente i crediti dei fornitori dovrebbero attivare uno strumento finanziario oneroso di finanziamento, per loro del tutto superfluo e anzi potenzialmente controproducente in termini di costi, adempimenti e suscettibile addirittura di allungare i tempi di pagamento dei fornitori interessati, in quanto le fatture interessate vanno analiticamente elencate.

### **E spesso non conveniente**

In quarto luogo, per gli enti in carenza di liquidità, è da prevedere che non molti troveranno effettivo beneficio da una AdL che deve essere restituita entro l'anno; la recente conversione in legge del Dl 135/2018 Semplificazioni (Legge 12 febbraio 2019 n. 12) ne ha opportunamente spostato il rimborso dal 15 al 30 dicembre 2019, consentendo nei Comuni il rientro almeno parziale del saldo Imu di dicembre, ma la misura appare di modesta portata ed aiuterà un numero limitato di soggetti.

### **Anci e Anutel**

Si sono levate varie voci, sia dall'Anci, sia dall'Anutel, per chiedere una più puntuale scrittura di queste disposizioni, allo scopo di abbreviare i tempi di pagamento della pubblica amministrazione ma che, come talvolta avviene, ingenerano dubbi e incertezze, inducendo magari ad attuare procedimenti amministrativi superflui e facendo così disperdere energie preziose agli enti locali.

*(\*) Componente del consiglio generale Anutel*

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved